

## Informazioni per le persone che lasciano un'azienda assicurata presso HOTELA

Per semplificare la lettura, in questo documento viene utilizzata esclusivamente la forma maschile riferita sempre anche al femminile, rendendo così la formula neutra rispetto al genere.



### AVS / AI / IPG

Non occorre effettuare alcuna procedura particolare, tranne nei seguenti casi:

- Il collaboratore che ha raggiunto l'età di riferimento deve presentare una richiesta di rendita di vecchiaia se desidera percepire una rendita.
- Il collaboratore che desidera anticipare la rendita deve presentare la richiesta prima dell'inizio del diritto alla prestazione; rimane comunque soggetto all'obbligo di versamento dei contributi fino al raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento.
- Il collaboratore è disoccupato al momento del congedo di paternità o durante il servizio militare, è responsabile del pagamento delle diverse indennità perdita di guadagno la cassa di compensazione AVS presso la quale risulta affiliato l'ultimo datore di lavoro. Di conseguenza, la richiesta di prestazione deve essere presentata alla cassa di compensazione AVS dell'ultimo datore di lavoro.
- La collaboratrice è disoccupata al momento del parto, è responsabile del pagamento dell'indennità di maternità la cassa di compensazione AVS presso la quale risulta affiliato l'ultimo datore di lavoro. Di conseguenza, la richiesta di prestazione deve essere presentata alla cassa di compensazione AVS dell'ultimo datore di lavoro.



### Assegni familiari

Il diritto agli assegni familiari nasce e si estingue con il diritto al salario. Per continuare a beneficiare degli assegni familiari, occorre presentare un'ulteriore domanda tramite il nuovo datore di lavoro. Se viene avviata un'attività in proprio, va inoltrata una richiesta alla cassa di compensazione per assegni familiari AF presso la quale l'indipendente è affiliato.



### Perdita di guadagno in caso di malattia

#### Assicurazione indennità giornaliera di malattia (LCA)

Nei 90 giorni che seguono l'uscita dalla cerchia delle persone assicurate o la scadenza del contratto, qualsiasi persona domiciliata in Svizzera ha il diritto di proporre a HOTELA la stipulazione di un'assicurazione di indennità giornaliera secondo le condizioni dell'assicurazione malattia individuale.

Il nuovo premio viene calcolato in base alla tariffa individuale. Non vengono concesse prestazioni che per ammontare e durata superino quelle precedenti. Per le persone disoccupate ai sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI), il termine di attesa può essere ridotto a 30 giorni. Le prestazioni erogate nell'ambito di un'assicurazione malattia collettiva saranno accreditate all'assicurazione malattia individuale.

Non sussiste alcun diritto di passaggio:

- a. se l'assicurato cambia impiego e passa all'assicurazione collettiva di indennità giornaliera del nuovo datore di lavoro, a condizione che il nuovo assicuratore abbia l'obbligo di garantire il mantenimento della copertura assicurativa in applicazione della convenzione di libero passaggio tra gli assicuratori;
- b. in caso di risoluzione del contratto collettivo e di ripresa dello stesso da parte di un altro assicuratore, per la totalità o per parte della stessa cerchia di assicurati;
- c. per i beneficiari di un contratto di lavoro di durata determinata;
- d. per gli indipendenti e/o i componenti della loro famiglia (coniuge, partner registrato, genitori, nonni, figli) che collaborano con loro, qualora non venga loro versato alcun salario in denaro e non venga versato per loro alcun contributo AVS;
- e. per i collaboratori la cui attività non ha superato il periodo di prova;
- f. per i beneficiari di una rendita AVS o per le persone che hanno raggiunto l'età ordinaria di pensionamento AVS;
- g. se la durata delle prestazioni convenute dal contratto collettivo è terminata;
- h. in caso di tentata frode, fallita o riuscita, ai danni dell'assicurazione;
- i. alle persone domiciliate all'estero;
- j. agli indipendenti o alle persone che acquisiscono lo statuto di indipendenti.

Per l'applicazione del diritto di passaggio all'assicurazione malattia individuale fanno stato, in ogni caso, le condizioni generali di assicurazione relative all'assicurazione malattia collettiva di HOTELA.

#### Assicurazione facoltativa indennità giornaliera di malattia (LAMal)

L'assicurato che esce dall'assicurazione collettiva perché cessa di appartenere alla cerchia degli assicurati definita dal contratto oppure perché quest'ultimo è disdetto, ha diritto al trasferimento nell'assicurazione individuale dell'assicuratore. Se nell'assicurazione individuale l'assicurato non stipula prestazioni più elevate, non possono essere formulate nuove riserve.

L'assicurato deve fare valere il diritto di passaggio entro tre mesi dal ricevimento della comunicazione.



### **Assicurazione contro gli infortuni LAINF**

L'assicurazione termina il 31° giorno susseguente a quello in cui cessa il diritto ad almeno la metà del salario. Entro questi 31 giorni il collaboratore uscente, che durante il rapporto di lavoro era assicurato anche per gli infortuni non professionali, ha la possibilità di stipulare un'assicurazione per convenzione della durata massima di sei mesi consecutivi. Determinante per la stipulazione dell'assicurazione è la data del pagamento del premio. L'assicurazione per convenzione garantisce le stesse prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni non professionali. Per maggiori informazioni: <https://hotela.ch/it/servizio/assicurazione-convenzione-lainf/>

Durante il periodo in cui percepisce l'indennità di disoccupazione, come pure durante i giorni d'attesa e i giorni di sospensione, il collaboratore è assicurato obbligatoriamente presso la SUVA. Entro 31 giorni dall'estinzione del diritto all'indennità di disoccupazione, il collaboratore può stipulare un'assicurazione per convenzione presso la SUVA.

Alla fine di un rapporto di lavoro o nel caso di uscita dall'assicurazione contro gli infortuni non professionali, l'assicurato che ha escluso la copertura per infortunio obbligatoria secondo la LaMal presso la sua assicurazione malattia, deve chiedere alla stessa di ripristinare la copertura contro gli infortuni. Questa disposizione non si applica se esiste una copertura assicurativa completa per gli infortuni non professionali (ad esempio presso un nuovo datore di lavoro).



### **Previdenza professionale**

Una volta concluso il rapporto di lavoro, l'assicurato deve assolutamente eseguire le procedure giuste per garantire il trasferimento dei suoi averi in funzione delle seguenti situazioni:

**Ex datore di lavoro assicurato presso HOTELA → Nuovo datore di lavoro assicurato presso HOTELA**  
Non occorre intraprendere alcuna procedura

**Ex datore di lavoro assicurato presso HOTELA → Nuovo datore di lavoro non assicurato presso HOTELA**  
Comunicare a HOTELA presso quale cassa pensioni deve essere trasferito l'avere previdenziale

**Ex datore di lavoro assicurato presso HOTELA → Senza nuovo datore di lavoro**  
Comunicare a HOTELA presso quale istituto di libero passaggio deve essere trasferito l'avere previdenziale

**Ex datore di lavoro non assicurato presso HOTELA → Nuovo datore di lavoro assicurato presso HOTELA**  
Comunicare all'ex istituto di previdenza che l'avere previdenziale deve essere trasferito a HOTELA

In assenza di notifica di trasferimento, gli averi rimangono in gestione presso HOTELA Fondo di previdenza. In caso di ricerca degli averi, può contattare l'Ufficio centrale del 2° pilastro <https://sfbvg.ch/>



### **Disoccupazione**

In caso di conclusione del rapporto di lavoro senza un nuovo datore di lavoro, l'assicurato deve iscriversi al più presto presso il servizio regionale di collocamento competente (URC). L'iscrizione può essere effettuata online tramite il servizio «Iscrizione al servizio di collocamento (URC)» su <https://job-room.ch/home/job-seeker>.



### **Partenza definitiva all'estero**

L'assicurato può chiedere il rimborso dei suoi contributi AVS dopo aver lasciato definitivamente la Svizzera se è cittadino di un Paese con il quale la Svizzera non ha concluso una convenzione di sicurezza sociale. Per qualsiasi informazione complementare: <https://www.zas.admin.ch/zas/it/home/particuliers/les-versements-uniques/remboursement-des-cotisations.html>

I cittadini svizzeri o di uno Stato dell'UE e dell'AELS che lasciano definitivamente la Svizzera possono, a certe condizioni, affidarsi facoltativamente all'AVS. Per maggiori informazioni: <https://www.zas.admin.ch/zas/it/home/particuliers/cotiser-a-l-avs-ai-facultative/adherer-a-l-assurance-facultative.html>

Luogo e data: .....

Firma del collaboratore: .....